

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 103

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale, ZEDDA

il 17 gennaio 2020

Legge regionale di riordino del sistema cooperativistico

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente relazione ha lo scopo di illustrare brevemente i tratti salienti del disegno di legge di riforma del sistema cooperativistico.

Articolo 1 (Finalità)

L'articolo 1 è norma di principi perché illustra le finalità perseguite dalla legge, nel rispetto dell'articolo 45 della Costituzione¹.

È importante osservare che lo Statuto non attribuisce una potestà legislativa in materia di cooperazione o di revisione cooperativistica alla Regione Sardegna, a differenza di altre Regioni (es. Friuli Venezia Giulia).

Invero, l'articolo 5 dello Statuto prevede solo la potestà legislativa attuativa -tra le altre cose- in materia di lavoro e nelle altre materie previste da leggi dello Stato².

Ciò limita in modo significativo i margini di intervento del legislatore regionale sulla materia della cooperazione. Infatti, vi è potestà attuativa in materia di cooperazione sociale (articolo 9, legge n. 381 del 1991) mentre la cooperazione, intesa come forma societaria, non può essere oggetto di nor-

1 Art. 45 Cost.: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità".

2 "Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie: ... b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale; d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

mazione regionale, trattandosi di diritto societario e quindi materia disciplinata necessariamente a livello statale.

Infine, la revisione cooperativistica è espressamente esclusa tra le materie delegate per le sole funzioni amministrative alla Regione Sardegna dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 "Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego"³.

Articolo 2 (Condivisione delle politiche per lo sviluppo della cooperazione)

L'articolo introduce uno dei principi cardini su cui si fonda la riforma: la governance ed intende rimarcare il ruolo centrale ed insostituibile delle associazioni di rappresentanza cooperativistica maggiormente rappresentative, riconoscendole il ruolo formale di stakeholders o portatori di interessi, quali espressione dell'intero tessuto regionale delle cooperative.

Titolo III - Articolo 3 - Le associazioni di rappresentanza cooperativistica (Funzioni)

Il titolo III è conseguenza del precedente articolo e disciplina le associazioni di rappresentanza cooperativistica.

La norma colma il precedente vuoto legislativo in quanto l'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, si limitava ad autorizzare contributi alle associazioni di rappresentanza cooperativistica nonché prevedere la loro presenza nella commissione regionale per la cooperazione, organo con funzione consultiva in materia.

I successivi articoli 3, 4 e 5 illustrano le funzioni svolte dalle associazioni, esaltandone il loro ruolo di supporto a favore delle cooperative e della Regione in sede decisionale.

L'importanza dei loro contributi nel sistema cooperativistico ne giustifica il riconoscimento da parte della Regione, che è vincolato ad indici di rappresentatività - primo fra tutti - essere diramazione regionale di organismi nazionali riconosciuti con decreto ministeriale- e quindi di effettività del loro contributo.

Questo riconoscimento formale di stakeholder, che previene la partecipazione di figure estemporanee di matrice locale, è dunque presupposto per il loro contributo ai processi decisionali della Regione e quindi giustifica l'erogazione annuale da parte della stessa Regione di ausili finanziari per il loro funzionamento.

Articolo 6 (Istituzione della Commissione regionale per il sistema cooperativistico)

Primo corollario della governance appena enunciata, è dato dalla istituzione della Commissione regionale per il sistema cooperativistico.

Questa accorpa i due precedenti organismi previsti dall'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 1957 (Commissione regionale per la cooperazione) e dall'articolo 25 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Commissione regionale per la cooperazione sociale).

Si è inteso razionalizzarne il funzionamento attraverso una gestione unitaria che vede l'aggiunta dei rappresentanti dei portatori di interessi pubblici specifici, quanto si pronuncia sulla cooperazione sociale (articolo 6, comma 1, lettera f)⁴.

³ "Costituiscono compiti e funzioni riservati allo Stato: ...e) la vigilanza in materia di cooperazione".

⁴ f) Quando la commissione per il sistema cooperativistico delibera sulla cooperazione sociale, viene incrementata da: f1) da un Dirigente o da suo delegato, con qualifica di funzionario - area D, dell'Assessorato regionale, dell'igiene, sanità e assisten-

Essa fornisce parere obbligatori ma non vincolanti (articolo 16, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241).

Articolo 7 (Tipologie di interventi a favore delle imprese cooperative)

La norma offre una casistica generale delle contribuzioni ed agevolazioni che possono essere concesse alle cooperative.

Proprio allo scopo di consentire la loro adeguatezza in relazione alle mutate esigenze del tessuto economico-sociale della Sardegna, si è volutamente inteso mantenere un basso livello di dettaglio, affidando alle Deliberazioni di Giunta la funzione di precisarne in modo concreto i contenuti allo scopo di perseguire una maggiore efficacia esterna degli interventi da intendersi come miglior soddisfacimento possibile dei bisogni della collettività (customer satisfaction), senza dover ricorrere alla farraginosità di una modifica legislativa.

Ciò costituisce anche precipitato di un modulo organizzativo ampliamento consolidato a livello nazionale sin dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 (cd "delegificazione").

Notevole e degna di nota è l'introduzione di contributi destinati ai lavoratori di aziende in crisi per rilevarne l'attività mediante la gestione nella forma cooperativistica.

Lo strumento, noto come "impresa rigenerata" era stato introdotto a livello nazionale sin dal 1985 (legge 27 febbraio 1985, cd "Legge Marcora") e consente ai lavoratori di imprese in crisi di acquistare le stesse per poi gestirle in forma di cooperative, mediante contributi in conto capitale e in conto gestione.

Con un discutibile ed inutile inglesismo, si tende oggi a definire l'istituto come "workers buyout".

È anche importante osservare che l'ultimo comma dell'articolo in esame stabilisce l'ambito temporale di validità delle revisioni, valido per la fruizione di contributi di cui alla presente legge regionale.

Titoli VI - capo I - Cooperative sociali - articolo 8 (Definizione di cooperative sociali)

Il capo VI disciplina in modo organico l'istituto delle cooperative sociali.

Si ricorda, come già accennato all'articolo 1, che ciò è possibile in quanto le regioni hanno potestà legislativa attuativa in materia di cooperazione sociale, mentre difettano di tale potestà riguardo le altre forme di cooperative che quindi non possono avere alcuna disciplina da parte del legislatore regionale.

Ciò spiega l'assenza di regolamentazione nel presente disegno di legge al loro riguardo.

L'articolo 8 fornisce la definizione di cooperative sociali e ricalca quanto già previsto in sede nazionale, con le correlate distinzioni tra sezione A e sezione B.

Va solo detto che la definizione di cooperativa sociale di tipo A è ora aggiornata con le novità introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017,

za sociale, preferibilmente appartenente alla Direzione generale delle Politiche sociali; f2) dal Direttore generale dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro o da un suo delegato; f3) dal Direttore dell'Ispettorato interregionale del lavoro competente per la Sardegna o da un suo delegato.

n. 112, colmando in questo modo il precedente distacco tra la legislazione sarda e quella nazionale e delle altre regioni.

Articolo 9 (Albo regionale delle cooperative sociali)

L'albo regionale viene ridisegnato, pur nel rispetto delle direttrici fondamentali.

Le innovazioni riguardano, essenzialmente:

- a) la semplificazione della procedura;
- b) la previsione della doppia iscrizione.

La semplificazione riflette la necessità di depurare la vecchia procedura di cui agli artt. 4 e seguenti della citata legge regionale n. 16 del 1997, aggiornandola alla realtà attuale. Quindi, in primo luogo si è provveduto a rendere il procedimento assolutamente amministrativo, eliminando il parere consultivo della Commissione regionale per la cooperazione sociale, organo tecnico – politico nonché ad eliminare taluni adempimenti ormai obsoleti in quanto sostituiti dall'acquisizione di ufficio delle informazioni già possedute dalla pubblica amministrazione o comunque non rispondenti ad alcuna esigenza istruttoria.

Si è perciò inteso mutuare moduli procedurali da altre regioni italiane (in primis la Lombardia), perseguendo l'obiettivo di minimizzare gli adempimenti richiesti in fase di iscrizione e di mantenimento, al fine di predisporre gli stessi per il loro inserimento mediante portale informatico.

Sempre in questa filosofia, la riforma ha eliminato le decadenze accertative previste dalla vigente disciplina in sede di mantenimento.

Mentre secondo l'attuale legislazione regionale (legge regionale n. 16 del 1997) il mancato rispetto dei termini di invio della istanza di mantenimento oppure della percentuale del 30 per cento tra lavoratori svantaggiati e forza lavoro (nelle cooperative sociali di tipo B) comporta l'automatica decadenza dall'Albo e quindi il provvedimento di decadenza assume natura vincolata, con il nuovo testo viene concesso alle cooperative sociali un termine per ottemperare ai loro inadempimenti mediante diffida del Servizio procedente.

Dunque, solamente trascorso inutilmente lo stesso sarà possibile assumere la determinazione di cancellazione, così come avviene in altre regioni italiane.

Ciò rileva in modo particolare per quanto attiene il mancato rispetto della predetta percentuale del 30 per cento che consentirà alle cooperative sociali di riequilibrare la propria compagine entro sei mesi dalla diffida, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e).

In un'ottica di governance e di lotta alle false cooperative, l'articolo 14, comma 7, attribuisce anche alle associazioni cooperativistiche riconosciute e ad altre amministrazioni pubbliche la potestà di segnalare al Servizio eventuali situazioni che giustifichino l'avvio della procedura di cancellazione.⁵

Infine, si segnala che il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di cancellazione ha automaticamente efficacia sospensiva dei suoi effetti, in deroga all'ordinamento, volendosi tutelare le cooperative sociali da tutte le gravi conseguenze derivanti dalla cancellazione (in primis: perdita di appalti o di sgravi erariali o erariali), in attesa di una decisione che potrebbe essere di accoglimento ma che difficilmente potrebbe avviare a tutti i pregiudizio venutisi a creare nelle more (articolo 16, comma

⁵ "La procedura di cancellazione può essere attivata d'ufficio oppure su impulso di altro Ente pubblico o associazione cooperativistica"

3⁶).

Capo III raccordo con l'attività dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale ed educazione permanente e di inserimento lavorativo

Articolo 17 (Raccordo con le attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative)

Il capo III (articoli 17-19) costituisce applicazione delle novità introdotte dalla riforma del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017, in particolare i suoi articoli 55 e seguenti).

La co-progettazione costituisce un'opportunità introdotta dall'articolo 55 del Codice del terzo settore, norma nella quale si concepisce la pubblica amministrazione come il soggetto leader che deve innervare, orientare, rendere efficace e più produttivo il sistema complessivo del welfare, in primo luogo garantendo equità e universalismo.

L'articolo 55, di cui l'articolo 17 del presente disegno di legge costituisce attuazione, elabora una filiera concettuale, che parte dalla coprogrammazione, passa come attuazione in dettaglio alla co-progettazione e genera come esito non l'affidamento di un appalto, ma l'accreditamento e il partenariato.

Il titolo in esame costituisce attuazione dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 2017, la ben nota riforma del terzo settore.

L'articolo 55, proseguendo il percorso avviato dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ha disciplinato la coprogrammazione degli interventi da realizzare in materia di servizi socio assistenziali.

Su questa scorta l'articolo 17 disegno di legge prevede la compartecipazione delle cooperative sociali e delle loro associazioni in sede di programmazione dei servizi in argomento, in quanto, secondo la migliore dottrina, la co-programmazione di cui all'articolo 55 deve essere intesa, più in termini partecipativi che co-decisorii, in quanto strumentale alla individuazione "da parte della pubblica amministrazione procedente dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili", rispettando i principi fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

Dunque, il coinvolgimento del privato si situerà in un ambito procedimentale e programmatico che precede la fase esecutiva e di mercato in cui si collocheranno gli affidamenti alle cooperative sociali, che è superfluo precisare, sono di diritto imprese sociali.

Secondo la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, la co-progettazione si sostanzierebbe in "un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali; collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore; messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi". La co-progettazione, soprattutto laddove abbinata all'esecuzione, sembrerebbe configurare un "intervento integrato".

⁶ "La presentazione del ricorso sospende automaticamente gli effetti della cancellazione fino alla pronuncia e verrà deciso nei successivi trenta giorni."

Il profilo che sembra intrecciarsi con la tematica del confronto concorrenziale riguarda la qualificazione della co-progettazione e le sue differenze rispetto ad un appalto o ad una concessione di servizi.

Il disegno di legge recepisce tale innovazione e la richiama espressamente perché riconosce alle cooperative sociali, che appartengono di diritto alle imprese sociali, il ruolo e la funzione di soggetti attivi nella definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti nei settori indicati dall'articolo 5, decreto legislativo n. 117 del 2017.

Si pone dunque la questione di ammissibilità dello strumento in rapporto con la normativa in materia di appalto o di concessione di servizi.

Sul punto giova ricordare il parere reso dal Consiglio di Stato all'ANAC n. 02052 del 20 agosto 2018 in cui ha rilevato che i servizi affidabili mediante co-programmazione ex articolo 55 devono essere sempre affidate nel pieno rispetto del Codice degli appalti salvo le ipotesi delle procedure di accreditamento cd libero e le procedure di co-progettazione e partenariato finalizzate a rapporti puramente gratuiti, sebbene si dovrà pure in questo caso rispettare i parametri della trasparenza, concorrenza e giusto procedimento.

Per una migliore comprensione degli istituti trattati dall'articolo e della loro incidenza con il Codice degli appalti, pare esaustivo il rinvio al parere reso all'ANAC dal Consiglio di Stato n. 02052 del 20 agosto 2018.

Invero, si è precisato che "La co-programmazione è "finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili", mentre la co-progettazione è volta alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2 (dell'articolo 55)". "La co-progettazione è oggetto anche del quarto comma, in cui si precisa che "ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner".

Dunque, fermo restando che ogni procedura debba seguire i principi di trasparenza, pubblicità e giusto procedimento (articolo 21, comma 3 disegno di legge), si pone il problema del loro rapporto con il codice degli appalti, che la norma regionale risolve mediante il rinvio di chiusura al citato comma 3, ultimo capoverso: "nel rispetto del principio di autonomia organizzativa e regolamentare e garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e giusto procedimento, previsti dal Codice degli appalti".

La genericità del testo presentato è solo apparente in quanto la norma va comunque interpretata alla luce di quanto il citato parere chiarisce "Di regola, dunque, l'affidamento dei servizi sociali, comunque sia disciplinato dal legislatore nazionale, deve rispettare la normativa pro-concorrenziale di origine europea, in quanto rappresenta una modalità di affidamento di un servizio (in termini euro-unitari, un "appalto") che rientra nel perimetro applicativo dell'attuale diritto euro-unitario. Cionondimeno, al ricorrere di alcune condizioni la procedura di affidamento di servizi sociali disciplinata dal diritto interno non è soggetta alla regolazione di origine euro-unitaria. Ciò accade allorché:

- la procedura disciplinata dal diritto interno non abbia carattere selettivo;
- non tenda, neppure prospetticamente, all'affidamento di un servizio sociale;

- la procedura disciplinata dal diritto interno miri sì all'affidamento ad un ente di diritto privato di un servizio sociale che, tuttavia, l'ente affidatario svolgerà a titolo integralmente gratuito".

Riguardo "all'accreditamento, esso è al di fuori della normativa euro-unitaria ove si limiti alla mera individuazione dei soggetti del terzo settore da inserire nella rete dei servizi sociali, senza che, a monte, sia stato previamente individuato un numero od un contingente prefissato (cosiddetto modello dell'accreditamento libero). In tal caso, infatti, l'istituto si risolve sostanzialmente in una sorta di abilitazione priva di carattere selettivo e non propedeutica all'affidamento di un servizio: come tale, non impinge in campi disciplinati dal diritto europeo e trova la propria esclusiva regolazione nel diritto nazionale. Viceversa, ove sia ex ante stabilito un contingente massimo di operatori accreditabili ovvero, a fortiori, qualora l'accreditamento sia lo strumento per addivenire all'attivazione di un partenariato, la procedura tradisce un afflato selettivo che ne impone la riconduzione entro gli stilemi del diritto euro-unitario. In siffatti casi, pertanto, la procedura sarà qualificabile, ai fini e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici, come appalto di servizi sociali e sarà, pertanto, sottoposta alla relativa disciplina (scilicet, per quanto di interesse, in considerazione della peculiare natura dell'accreditamento), ad eccezione della sola ipotesi di integrale gratuità dell'affidando servizio" "Considerazioni analoghe debbono formularsi in ordine alla co-progettazione, che, peraltro, rientra nel fuoco della normativa europea quale forma di appalto di servizi sociali con ancora maggiore evidenza rispetto all'accreditamento: la co-progettazione, infatti, quale procedura "finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento", si sostanzia in un rapporto fra Amministrazione e specifici enti del terzo settore che presenta a monte un momento selettivo fra gli operatori interessati e tende a valle a disporre all'ente co-progettante l'affidamento del servizio sociale. Percorsi argomentativi del tutto simili debbono svolgersi con riferimento al partenariato, specie ove si ponga mente al fatto che il Codice dei contratti pubblici contempla specifiche procedure, quale in primis il partenariato per l'innovazione, che rispondono proprio alle esigenze di flessibilità e snellezza operativa cui, con ogni evidenza, è preposto l'istituto in discorso. Nei casi di co-progettazione e partenariato, pertanto, solo la comprovata ricorrenza dell'elemento della gratuità (con i caveat segnalati e di cui avanti) esclude la sussunzione della procedura entro la disciplina euro-unitaria. In sostanza, e ricapitolando, si devono ritenere estranee al codice unicamente le procedure di accreditamento c.d. libero e le procedure di co-progettazione e partenariato finalizzate a rapporti puramente gratuiti, nel significato e con i limiti segnalati e di cui infra. Salve, dunque, le esposte eccezioni, le procedure previste dal Codice del terzo settore (e, in generale, dalla normativa ancora in vigore in subiecta materia) configurano, in ottica europea, appalti di servizi sociali e, pertanto, sono sottoposte anche alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, che si affianca, integrandola, a quella apprestata dal Codice del terzo settore.

In definitiva, la co-programmazione e co progettazione di cui all'articolo 17 del disegno di legge che vedranno come attori le cooperative sociali e le loro associazioni dovranno attenersi a tali principi, come esattamente ribadito dallo stesso articolo 17.

Articoli 22 e 23 (Convenzioni e convenzioni tipo con le cooperative sociali di tipo A)

I due articoli riprendono quanto già previsto sin dalla legge n. 381 del 1991 ossia la competenza della Regione di predisporre convenzioni tipo a favore degli enti locali. Le due norme prevedono lo schema che dovrà essere seguito e che verrà predisposto con successiva deliberazione di Giunta regionale.

È importante osservare che l'ultimo comma dell'articolo 23 esclude categoricamente che si possa procedere alle aggiudicazioni di servizi socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi, unicamente secondo il criterio del prezzo più basso.

Articolo 24 (Affidamento alle cooperative sociali di tipo B di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e convenzioni tipo) e articolo 25 (Clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati)

I due articoli, mutuati dalla recente legge di riforma delle cooperative sociali della Regione Toscana (legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58) e consente, nel pieno rispetto della normativa sugli appalti, di incrementare l'occupazione di lavoratori svantaggiati sia in qualità di lavoratori di cooperative sociali (articolo 24) e sia prescindendo da tale rapporto di impiego.

Capo V - Strumenti di sostegno per le cooperative sociali Articolo 26 (Interventi a favore delle cooperative sociali)

L'articolo, che si aggiunge agli interventi di sostegno previsti dall'articolo 7 a favore di tutte le cooperative, prevede specifiche misure a favore delle cooperative sociali. Si vede subito che viene sorpassato il vecchio strumento di incentivi di cui all'articolo 19, legge regionale n. 16 del 1997 ossia i contributi in conto occupazione. Invero, son previsti sia contributi in conto capitale che in conto gestione, con particolare attenzione a quelli destinati ad agevolare l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Novità tratta dalla legislazione di altre regioni è la possibilità di concedere contributi agli enti pubblici che stipulino convenzioni con le cooperative sociali o con i loro consorzi per l'adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone portatrici di handicap che abbiano un contratto di lavoro dipendente presso le cooperative sociali affidatarie (articolo 26, 3° comma). Ulteriore innovazione è la possibilità di concedere un contributo alle cooperative sociali che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto (articolo 26, 4° comma).

In tutti i casi, nella già citata ottica di "delegificazione", i contributi in argomento vengono individuati e precisati da apposite deliberazioni di Giunta.

Titolo VII (Cooperative di comunità) - Articolo 27 - (Funzione)

Il titolo VII del disegno di legge riguarda la disciplina delle cooperative di comunità.

Si tratta di un fenomeno privo di regolamentazione nazionale e quindi affidato alla legislazione regionale, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili.

La precedente norma regionale (legge regionale 15 dicembre 2018 n. 35) non risulta aver avuto concreta e diffusa attuazione.

L'intento di questo disegno di legge è enunciato nell'articolo 27 e poi trova applicazione nei successivi articoli 28-34): invero, l'istituto si propone di sviluppare le società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità di cui costituiscono proiezione, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi volti al soddisfacimento diretto dei bisogni dei cittadini che vi appartengono oppure a consentire il loro approvvigionamento, sopperendo a lacune non colmabili attraverso il normale ricorso alle attività economiche di mercato. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative devono valorizzare le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità.

Dunque, i tratti salienti sono: il dato territoriale: l'istituto è riservato alle comunità sarde a rischio di impoverimento sociale e/o demografico con particolare riferimento alle aree interne del territorio; il dato soggettivo: l'appartenenza dei suoi membri alla comunità di riferimento, soggettività estesa anche le pubbliche amministrazioni. aventi sede nel territorio di riferimento; dato funzionale: produzione e gestione di beni e servizi volti al soddisfacimento diretto dei bisogni dei cittadini che vi appartengono oppure a consentire il loro approvvigionamento, sopperendo a lacune non colmabili attraverso il normale ricorso alle attività economiche di mercato. Quest'ultimo elemento va evidenziato in quanto evita qualsiasi possibile problema di concorrenza con gli operatori economici del territorio.

Proprio allo scopo di esaltare il ruolo ancillare rispetto ai bisogni della collettività di riferimen-

to, il comma 5 dell'articolo 29 stabilisce che "Le cooperative di comunità non possono distribuire utili di esercizio tra i soci".

I successivi articoli 30 e 31 definiscono le formule organizzatorie e le finalità perseguite dalle cooperative di comunità, dovendo ovviare all'assenza di una normativa nazionale e nel rispetto della mancata potestà regionale in materia di diritto civile e commerciale

Sempre in ragione del loro fine, l'articolo 32 prevede la possibilità che le cooperative di comunità siano attori di progetti integrati per la:

- a) valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali;
- b) cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario;
- c) difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali;
- d) produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità o in via strumentale- alla produzione di beni o servizi che consentano l'accesso di beni o servizi da parte della collettività che diversamente non sarebbero a loro accessibili o lo sarebbero ad un costo maggiore;
- e) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
- f) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche locali tipiche.

I suddetti progetti integrati potranno coinvolgere anche gli enti pubblici del territorio e, in questa ipotesi, la Regione dovrà predisporre apposito schema di convenzione tipo, mediante deliberazione di Giunta.

Tali progetti possono fruire di contributi regionali, nel rispetto del regime "de minimis", nonché il rispetto della normativa sugli appalti, fermo restando la possibilità per la cooperativa di comunità di beneficiare anche dei finanziamenti previsti in via generale dal presente disegno di legge.

Infine, la Regione può concedere in uso alle cooperative di comunità edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, per il tramite delle procedure previste dalla normativa statale e regionale.

Titolo VIII (Vigilanza sulle cooperative) - Articolo 35 (Ruolo della Regione Sardegna nella vigilanza sull'attività cooperativistica)

L'articolo prevede la possibilità della Regione di supportare gli organi ministeriali nella loro attività di revisione delle cooperative di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002 e predispone la stessa Regione anche all'esercizio diretto di tale funzione, in virtù di una possibile delega di funzioni attraverso una modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180⁷.

I commi 3 e 4 prevedono le modalità concrete mediante le quali la Regione si avvarrà delle associazioni cooperativistiche a seguito della futura delega di funzioni di cui al comma precedente, stabilendo i criteri per la gestione delle revisioni relative alle cooperative non iscritte ad alcuna Associazione.

Articolo 39 (Entrata in vigore)

Degno di menzione è il comma 2 dell'articolo 39 che salvaguarda i diritti quesiti dei lavoratori definiti svantaggiati secondo la vecchia nomenclatura di cui all'articolo 24, legge regionale n. 16 del 1997 e non più ricompresi nel nuovo elenco di cui al presente disegno di legge.

⁷ Art. 2, comma 1, lett. f): "Costituiscono compiti e funzioni riservati allo Stato... f) la vigilanza in materia di cooperazione".

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale ed economica della cooperazione per il rafforzamento della coesione sociale, dello sviluppo territoriale e dell'incremento occupazionale.

2. La Regione, in virtù delle proprie potestà, con la presente legge:

- a) disciplina gli interventi di promozione, di sostegno e di consolidamento del movimento cooperativo e delle sue associazioni di rappresentanza cooperativistica;
- b) valorizza il perseguimento della finalità mutualistica, il rispetto dei principi di gestione democratica dell'impresa e la tutela del carattere intergenerazionale del capitale umano ed economico dell'impresa cooperativa;
- c) promuove lo sviluppo delle imprese cooperative, favorendone la nascita e il potenziamento, la realizzazione da parte loro di progetti d'innovazione e di sviluppo in generale della loro produttività e competitività sui mercati, con particolare riferimento alle iniziative aventi significative ricadute occupazionali;
- d) riconosce il ruolo della cooperazione in ragione della finalità pubblica, della democraticità e dell'imprenditorialità che la contraddistinguono, disciplinando il suo albo regionale;
- e) riconosce il ruolo e promuove la cooperazione di comunità;
- f) disciplina le forme di collaborazione e sup-

porto in materia di vigilanza sulle società cooperative, sui loro consorzi e su tutti gli enti cooperativi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), aventi sede legale nel territorio della Regione al fine di assicurarne, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

Titolo II

Promozione, sostegno e consolidamento del movimento cooperativo. Concertazione delle politiche di sviluppo del sistema cooperativistico

Capo I

Promozione, sostegno e consolidamento del movimento cooperativo. Concertazione delle politiche di sviluppo del sistema cooperativistico

Art. 2

Condivisione delle politiche per lo sviluppo della cooperazione

1. La Regione promuove e favorisce il confronto sulle politiche per lo sviluppo del tessuto produttivo costituito dagli enti cooperativi di qualsiasi forma e tipologia, col pieno coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza cooperativistica di cui agli articoli 3 e 4, attraverso la realizzazione di attività di studio e di ricerca relative alla cooperazione, con la costituzione di organi e commissioni che prevedano la stabile partecipazione delle stesse associazioni di cui sopra.

Titolo III

Le associazioni di rappresentanza cooperativistica

Capo I

Le associazioni di rappresentanza cooperativistica

Art. 3

Funzioni

1. La Regione riconosce il ruolo e promuove l'attività delle associazioni di rappresentanza cooperativistica con particolare riguardo alle attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo diretto ed indiretto delle cooperative aderenti, e di vigilanza sugli enti cooperativi.

Art. 4

Riconoscimento

1. Le associazioni di rappresentanza cooperativistica che intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono previamente ottenere il riconoscimento da parte della Regione.

2. L'associazione cooperativistica, per essere riconosciuta dalla Regione, deve:

- a) essere costituita in forma di associazione a norma dell'articolo 14 del Codice civile;
- b) essere riconosciuta quale unica articolazione regionale di una associazione nazionale di rappresentanza riconosciuta da parte del ministero dello sviluppo economico;
- c) avere come oggetto sociale esclusivo l'attività di assistenza e promozione delle cooperative aderenti e di valorizzazione dell'esperienza imprenditoriale e sociale cooperativa nel territorio;
- d) non perseguire finalità di lucro;
- e) poter disporre di un numero di revisori tale da garantire la regolare esecuzione delle revisioni cooperative sugli enti cooperativi ad

- essa aderenti;
- f) avere un'organizzazione di mezzi e di persone idonea ad esercitare le attività statutarie.

3. La Regione vigila sulle attività delle associazioni di rappresentanza cooperativistica riconosciute al fine di verificare la conformità della attività svolta rispetto ai propri fini statutarie ed ai compiti ed alle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi aderenti ad essa delegati.

4. La Regione, sentita l'associazione di rappresentanza interessata, revoca il riconoscimento se l'associazione:

- a) ne fa espressa richiesta;
- b) perde i requisiti previsti per il riconoscimento;
- c) non si adegua, entro tre mesi dalla ricezione della relativa contestazione, alle eventuali prescrizioni di vigilanza a essa comunicate;
- d) commette irregolarità gestionali di particolare gravità.

5. L'associazione a cui è stato revocato il riconoscimento può richiederlo di nuovo, una volta trascorsi tre anni dalla revoca.

Art. 5

Contributi alle associazioni di rappresentanza cooperativistica

1. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo delle associazioni di rappresentanza cooperativistica nell'attuazione delle politiche di sviluppo e promozione delle imprese cooperative e di diffusione dei principi cooperativi e ne promuove, sostiene e valorizza le iniziative nel territorio della Regione.

2. Al fine di supportare l'azione delle associazioni di rappresentanza cooperativistica, l'Amministrazione regionale può concedere contributi e finanziamenti, rapportati all'effettiva capacità rappresentativa di ciascuna di esse, finalizzati a sostenere le attività istituzionali delle stesse e le specifiche iniziative volte alla diffusione della cultura e del modello cooperativo come strumenti di sviluppo socio-economico delle comunità della Sardegna.

3. Con deliberazione della Giunta regio-

nale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e delle loro erogazioni, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) una quota dei finanziamenti o dei contributi sia destinata alle associazioni di rappresentanza cooperativistica in proporzione al numero delle cooperative associate effettivamente revisionate nel biennio precedente;
- b) una quota dei finanziamenti o dei contributi sia destinata alle associazioni di rappresentanza cooperativistica in proporzione al valore della produzione delle cooperative associate;
- c) una quota dei finanziamenti o dei contributi sia destinata alle associazioni di rappresentanza cooperativistica in proporzione al numero dei soci operatori;
- d) una quota dei finanziamenti sia destinata alle associazioni di rappresentanza cooperativistica in proporzione al volume del costo del lavoro aggregato dei dipendenti effettivamente occupati nelle cooperative medesime associate;
- e) una quota dei finanziamenti o dei contributi sia destinata alle associazioni di rappresentanza cooperativistica in considerazione del numero delle sedi operative presenti sul territorio della Regione.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipatamente alle associazioni di rappresentanza cooperativistica una quota dello stanziamento annuale.

Titolo IV

Commissione regionale
per il sistema cooperativistico

Capo I

Commissione regionale
per il sistema cooperativistico

Art. 6

Istituzione della commissione regionale
per il sistema cooperativistico

1. Con deliberazione della Giunta regio-

nale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, è istituita presso gli uffici di quest'ultimo la commissione regionale per il sistema cooperativistico, così composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di cooperazione o un suo delegato appartenente all'ufficio di gabinetto, che assume le funzioni di presidente;
- b) dal direttore generale dell'assessorato regionale competente in materia di cooperazione o da un suo delegato, con qualifica dirigenziale;
- c) dal direttore del servizio competente in materia di cooperazione;
- d) da un rappresentante effettivo e un suo supplente, designato da ciascuna delle associazioni di rappresentanza cooperativistica riconosciute ai sensi della presente legge;
- e) dal consigliere di parità previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 24).

2. Quando la commissione per il sistema cooperativistico delibera sulla cooperazione sociale, la sua composizione è incrementata da:

- a) da un dirigente o da suo delegato, con qualifica di funzionario di area D, dell'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali;
- b) dal direttore generale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) o da un suo delegato;
- c) dal direttore dell'ispettorato interregionale del lavoro competente per la Sardegna o da un suo delegato.

3. La commissione per il sistema cooperativistico:

- a) esprime motivati pareri consultivi non vincolanti sulla materia cooperativistica, a seguito di richiesta di uno o più dei propri componenti;
- b) propone alla Giunta regionale l'adozione di nuove iniziative in materia di incentivazione della cooperazione;
- c) esamina, annualmente, lo stato delle agevolazioni concesse dalla Regione alle società cooperative;
- d) esprime un parere consultivo non vincolan-

te sui criteri di finanziamento e sulle altre forme di incentivi a favore delle cooperative da sottoporre a successiva deliberazione della Giunta regionale e nelle altre ipotesi previste dalla presente legge.

4. In materia di cooperazione sociale, la commissione:

- a) esprime pareri obbligatori ma non vincolanti e proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale;
- b) segue l'andamento e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione;
- c) verifica lo stato dei rapporti fra le cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni;
- d) esegue il monitoraggio relativamente alle attività delle cooperative sociali con riferimento al mercato del lavoro, alla formazione professionale e agli andamenti occupazionali;
- e) svolge rilievi e analisi circa gli standard qualitativi e l'efficienza dei servizi erogati;
- f) esprime pareri obbligatori ma non vincolanti alla Giunta regionale sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui all'articolo 26 e nelle altre ipotesi previste dalla presente legge;
- g) esprime pareri obbligatori ma non vincolanti alla Giunta regionale sugli schemi di convenzione-tipo di cui agli articoli 24 e 25;
- h) esamina, annualmente, lo stato dei rapporti fra la cooperazione sociale e le pubbliche amministrazioni anche per ciò che riguarda l'attuazione delle disposizioni di legge in materia di stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e successive modifiche ed integrazioni;

5. La commissione per il sistema cooperativistico è convocata dal Presidente.

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I supplenti partecipano alla seduta in caso di assenza dei componenti effettivi;

9. Su invito del presidente, possono partecipare alle riunioni della sezione, senza diritto di voto, altri soggetti, in qualità di portatori di interessi;

10. Le deliberazioni della Commissione per il sistema cooperativistico sono verbalizzate da un segretario nominato dal Presidente.

Titolo V

Promozione, sostegno e consolidamento del movimento cooperativo

Capo I

Promozione, sostegno e consolidamento del movimento cooperativo

Art. 7

Tipologie di interventi a favore delle imprese cooperative

1. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Regione, i suoi enti costituenti il sistema Regione e gli enti pubblici territoriali della Regione sostengono gli interventi previsti dalla presente legge a favore delle cooperative aventi sede legale nel proprio territorio attraverso:

- a) la concessione di garanzie;
- b) l'erogazione di finanziamenti agevolati;
- c) l'apporto di capitale di rischio;
- d) la concessione di contributi anche a fondo perduto per investimenti e/o costi di gestione;
- e) la concessione di contributi per le spese relative a programmi di formazione professionale e riqualificazione imprenditoriale;
- f) il finanziamento di progetti realizzati in partenariato, anche internazionale, tra cooperative volti a sviluppare un progetto strategico comune, finalizzato ad accrescere l'attrattività e la competitività delle stesse cooperative;
- g) progetti di sostegno alla nascita (Start up) e allo sviluppo (tutoring) di nuove imprese

cooperative, con particolare riguardo alle cooperative in fase di costituzione e/o già costituite da lavoratori di aziende in crisi o in difficoltà di continuità aziendale, operanti in tutti i settori (imprese rigenerate dai lavoratori in forma di cooperativa).

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i regimi d'aiuto, le modalità ed i criteri di utilizzo dei finanziamenti assegnati per gli interventi di cui al comma 1.

3. È attribuita priorità ai progetti che consentono un incremento dei livelli occupazionali.

4. La Regione promuove inoltre la realizzazione di programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa che integrino una pluralità di iniziative coordinate che possono prevedere la partecipazione eventuale di enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, fondazioni bancarie ed altri enti interessati, oltre che le stesse associazioni di rappresentanza cooperativistica riconosciute ai sensi della presente legge.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono erogati nel rispetto delle modalità e dei criteri di ammissibilità stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, previo il parere di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d).

6. Al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore di cui alla presente legge, la cooperativa attesta il possesso dei requisiti mutualistici con la presentazione del certificato di revisione, o dell'attestazione di revisione, relativo all'ultima revisione compiuta in via ordinaria.

Titolo VI

Cooperative sociali

Capo I

Disposizioni generali

Art. 8

Definizione di cooperative sociali

1. Le cooperative sociali operano, ai sensi della legge n. 381 del 1991, senza fine di lucro con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:

- a) la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari ed educativi e sanitari, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), e di formazione professionale ed educazione permanente;
- b) la gestione di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

2. Fra le cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 rientrano inoltre quelle che svolgono anche attività di terapia occupazionale, ospitano tirocini formativi e lavoro protetto per persone svantaggiate difficilmente occupabili in attività produttive e che necessitano di una progettazione innovativa integrata finalizzata ad assicurare loro attività lavorative, anche sostenute dalla pubblica amministrazione.

3. Alle cooperative sociali si applicano le norme relative agli specifici settori in cui le stesse cooperative operano, se compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 381 del 1991.

4. Le disposizioni della presente legge si

applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 381 del 1991.

Capo II

Albo regionale delle cooperative sociali

Art. 9

Albo regionale delle cooperative sociali

1. L'Albo regionale delle cooperative sociali, già istituito presso l'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale in attuazione dell'articolo 2, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Commissione regionale per la cooperazione sociale), si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
- b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
- c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da soggetti giuridici costituiti quali cooperative sociali, in conformità all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991.

2. Le cooperative sociali di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo regionale alle seguenti condizioni:

- a) l'organizzazione della cooperativa sociale preveda una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate;
- b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, sono tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, e sono espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;
- c) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 è determinata

avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.

3. Per le cooperative sociali aventi sede sul territorio regionale, l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e per le attività di inserimento lavorativo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale di settore.

4. Le cooperative aventi sede al di fuori del territorio regionale possono concorrere all'affidamento dei servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e delle attività di inserimento lavorativo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), solo se soddisfano i medesimi requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo regionale.

5. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni con la Regione, con gli altri enti appartenenti al sistema Regione, con le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti locali, singoli o associati, di cui all'articolo 20.

6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la fruizione di agevolazioni e benefici e per l'utilizzo di ogni forma di collaborazione prevista dalla vigente normativa regionale a favore delle cooperative sociali.

7. Le cooperative sociali già iscritte all'Albo regionale previsto dalla legge regionale n. 16 del 1997 transitano automaticamente e senza soluzione di continuità nell'Albo di cui al presente articolo.

Art. 10

Contenuto dell'albo regionale delle cooperative sociali

1. L'albo si articola nelle suddivisioni per sezioni indicate al comma 1 dell'articolo 9 e sono registrati i seguenti dati essenziali relativi alle cooperative sociali:

- a) iscrizione nelle sezioni A, B, C;
- b) il codice fiscale, partita IVA e la denominazione della cooperativa sociale;
- c) la sede legale;

- d) la sede operativa o le sedi operative;
- e) sezione di appartenenza (mutualità prevalente di diritto), categoria (cooperativa sociale) e categoria relativa all'attività esercitata nell'albo nazionale delle cooperative;
- f) data e provvedimento di iscrizione all'albo;
- g) settore di attività e tipo di servizio svolto;
- h) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- i) data dell'ultima revisione ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002 per le sole cooperative già iscritte;
- j) estremi dell'eventuale atto di cancellazione o di modificazione degli aspetti essenziali della cooperativa sociale.

Art. 11

Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale le cooperative sociali richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale o operativa in Sardegna;
- b) essere iscritte all'albo nazionale delle cooperative nella sezione «Mutualità prevalente di diritto», categoria «Sociale» e nella categoria dell'attività esercitata;
- c) avere nel proprio statuto la previsione che dichiari l'assenza di fini di lucro e che stabilisca finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità attraverso l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) in conformità alla normativa vigente;
- d) avere la base sociale conforme alle vigenti normative, con particolare riferimento all'articolo 2 della legge n. 381 del 1991;
- e) possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente per l'attività intrapresa alla data di presentazione della domanda;
- f) rispettare le norme in materia di contratto collettivo di lavoro e assolvere agli obblighi previdenziali e assicurativi;
- g) aver depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio, se dovuto, il regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento

- alla posizione del socio lavoratore);
- h) aver depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio;
 - i) aver redatto il bilancio di responsabilità sociale;
 - j) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente;
 - k) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che nei confronti dei soci della cooperativa sociale non sono stati adottati provvedimenti comportanti le decadenze di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - l) avere indicato alla camera di commercio le attività prevalenti, primarie e secondarie coerenti con la sezione della quale si chiede l'iscrizione.

2. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B, oltre a quanto riportato al comma 1, devono avere almeno il 30 per cento dei lavoratori in condizione di svantaggio. Tali lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò abilitata o da una struttura accreditata a tale funzione. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B, se già non posseggono questo requisito, devono raggiungere il 30 per cento di persone assunte in condizione di svantaggio entro un anno dalla data di iscrizione.

3. Lo status di "lavoratore svantaggiato" che rileva ai fini del rispetto della percentuale di cui al comma 2, è determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a) e b).

4. Le cooperative che svolgono attività sia di tipo A che di tipo B possono chiedere l'iscrizione sia nella sezione A che nella sezione B in presenza delle condizioni indicate all'articolo 9, comma 2.

5. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella sezione C devono avere la compagine sociale composta per almeno il 70 per cento da cooperative sociali iscritte all'albo regionale.

6. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, i consorzi nazionali con sede legale in Sardegna, documentano che le cooperative sociali e i consorzi aderenti sono iscritti al corrispondente albo regionale della Regione di appartenenza, se esistente.

7. Le modalità operative per la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo regionale sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

8. Acquisita l'istanza, l'Amministrazione regionale adotta la determinazione finale di iscrizione o di rigetto della domanda, entro sessanta giorni dalla data di ricezione, salvo richieste istruttorie.

9. In quest'ultima ipotesi, il termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni che decorrono dal ricevimento delle integrazioni richieste.

10. La determinazione di iscrizione all'albo regionale è comunicata immediatamente alla cooperativa sociale richiedente, al comune ove ha la propria sede legale e alla Camera di commercio, all'INPS, all'Agenzia delle entrate e all'ufficio territoriale del lavoro competenti per territorio mediante modalità telematica.

Art. 12

Mantenimento dell'iscrizione nell'albo regionale

1. Al fine di mantenere l'iscrizione all'albo, le cooperative sociali iscritte, hanno l'obbligo di trasmettere:

- a) dal 1° giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, i dati dai quali risulti la permanenza dei requisiti e previsti a pena di cancellazione dall'articolo 14;
- b) entro trenta giorni, l'eventuale modifica degli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo.

2. Le cooperative sociali hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'Assessorato regio-

nale competente in materia di cooperazione, su sua richiesta, la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale e agli occupati.

Art. 13

Definizione di soggetto svantaggiato

1. Ai fini della presente legge, si considerano persone svantaggiate:

- a) i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991;
- b) i soggetti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, numeri 4 e 99 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE, esclusivamente nell'ambito di specifici programmi di inserimento lavorativo istituiti dalle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini della fruizione degli sgravi previdenziali di cui alla legge n. 381 del 1991, rilevano esclusivamente i lavoratori svantaggiati di cui al comma 1, lettera a).

Art. 14

Cancellazione dall'albo regionale

1. La cancellazione dall'albo regionale è disposta con determinazione del direttore di servizio competente dell'assessorato regionale competente in materia di cooperazione, nei seguenti casi:

- a) a seguito di espressa richiesta da parte del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio;
- b) nel caso di scioglimento della cooperativa o inattività per un periodo superiore a ventiquattro mesi o cancellazione dall'albo nazionale delle cooperative di cui al decreto del ministro delle attività produttive 23 giugno 2004 (Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile), anche a seguito delle ispezioni effet-

- tuare ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002;
- c) se non è stato possibile effettuare, per responsabilità imputabili al soggetto iscritto, le ispezioni ordinarie e straordinarie previste ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002;
 - d) se la cooperativa non ha provveduto al riequilibrio della compagine sociale così come prescritto all'articolo 2, comma 2 della legge n. 381 del 1991, entro i sei mesi successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto accertamento;
 - e) se la cooperativa iscritta nella sezione B non ha provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate come definite all'articolo 13, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto accertamento;
 - f) in tutti gli altri casi in cui sono venuti meno i requisiti essenziali che hanno consentito l'iscrizione e per l'eventuale mancato adeguamento alle prescrizioni indicate per ciascuna cooperativa in sede di controllo;
 - g) nel caso in cui la cooperativa non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 12;
 - h) nel caso in cui la cooperativa applica condizioni economiche e normative inferiori da quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - i) non ha documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente.

2. La cancellazione dall'albo regionale è comunicata immediatamente al comune dove ha la propria sede legale, alla camera di commercio, all'INPS, all'agenzia delle entrate e all'ufficio territoriale del lavoro della provincia dove ha sede legale la cooperativa sociale interessata e alla stessa cooperativa sociale mediante modalità telematica.

3. Prima di procedere alla formale adozione del provvedimento di cancellazione, il servizio competente dell'assessorato regionale competente in materia di cooperazione comunica alla cooperativa sociale i motivi che giustifi-

cano tale determinazione, indicando il termine di trenta giorni, entro il quale la cooperativa sociale può produrre eventuali controdeduzioni, che il servizio ha l'obbligo di valutare nella propria decisione finale.

4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3, la cooperativa sociale può anche provvedere all'adempimento con efficacia sanante della carenza rilevata dal servizio.

5. Se la carenza riguarda il numero dei lavoratori svantaggiati sceso al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 381 del 1991, superiore al 50 per cento dei soci, la cooperativa sociale può evitare la cancellazione se riequilibra le percentuali nei limiti di legge entro sei mesi dalla data in cui è stata comunicata la irregolarità, come previsto dal comma 1, lettere d) ed e);

6. La cancellazione dall'albo regionale comporta la decadenza dei benefici previsti dalla normativa regionale. Per le cooperative sociali di tipo B la cancellazione comporta inoltre:

- a) l'impossibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991;
- b) la risoluzione delle convenzioni in atto, stipulate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991, fatta salva la facoltà, da parte dell'amministrazione interessata, di disporre con proprio provvedimento la prosecuzione del rapporto fino alla sua scadenza naturale.

7. La procedura di cancellazione può essere attivata d'ufficio oppure su impulso di altro ente pubblico o associazione cooperativistica riconosciuta ai sensi della presente legge.

Art. 15

Controlli

1. Il servizio dell'assessorato regionale competente in materia di cooperazione, a cui è affidata la gestione dell'albo svolge le attività di controllo su base campionaria secondo le percentuali minime e le modalità definite con determinazione dello stesso servizio, da adottarsi

all'inizio di ogni anno, per verificare l'effettivo possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo da parte delle cooperative sociali.

2. Il servizio può procedere a controlli mirati ogniqualvolta ne ravvisi l'utilità;

3. Il servizio trasmette gli esiti della verifica e degli accertamenti effettuati alle autorità competenti, in caso di esito negativo.

Art. 16

Ricorso gerarchico

1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, o di cancellazione, dall'albo è ammesso ricorso gerarchico al direttore generale dell'assessorato regionale competente in materia di cooperazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

2. Il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato.

3. La presentazione del ricorso sospende automaticamente gli effetti della cancellazione fino alla pronuncia ed è deciso nei successivi trenta giorni.

Capo III

Raccordo con l'attività
dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi,
di formazione professionale ed educazione
permanente e di inserimento lavorativo

Art. 17

Raccordo con le attività sociali,
assistenziali, sanitarie ed educative

1. La Regione promuove l'integrazione degli interventi e dei servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi nel proprio territorio e incentiva la collaborazione e l'integrazione tra il

settore sociale e il settore sanitario, individua i settori di intervento nei quali le è riconosciuto un ruolo particolare in forza delle sue caratteristiche precipue che la qualificano, nel rispetto delle prerogative degli enti competenti e delle relative discipline di settore.

2. In applicazione di quanto previsto al comma 1 e in riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione e alla legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la Regione sostiene il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconoscendo alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella progettazione e programmazione dei servizi sociali, nell'attuazione degli interventi sociali e nella verifica sistematica dei risultati delle prestazioni realizzate.

3. Per il sostegno e il coinvolgimento della cooperazione sociale la Regione e gli enti locali promuovono azioni volte a sostenerne le capacità progettuali ed imprenditoriali e a favorirne la partecipazione all'esercizio della funzione pubblica.

Art. 18

Raccordo con le attività di formazione professionale

1. Nell'ambito degli atti di programmazione, in materia di formazione professionale, la Regione e gli altri enti del sistema Regione, le aziende sanitarie e gli altri enti locali prevedono strumenti volti a favorire:

- a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture del sistema formativo regionale e le cooperative sociali, concernente la formazione di base, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori anche con riferimento alle professionalità impegnate nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, privilegiando le attività finanziabili mediante ricorso al fondo sociale europeo e ad altre provvidenze comunitarie;
- c) autonome iniziative delle cooperative socia-

li finalizzate all'aggiornamento professionale del personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori, attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attività formative svolte in forma associata fra le cooperative sociali medesime. Tali interventi si collocano nell'ambito delle iniziative di formazione continua, promosse dalla Regione e dalle province e/o, in quanto compatibili, nei programmi nazionali e dell'Unione europea in materia.

2. La Regione, previa consultazione con la sezione della cooperazione sociale di cui all'articolo 6, può individuare nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e riconoscere esperienze e profili professionali innovativi già esistenti nei servizi alla persona ovvero funzionali a questi. A tal fine, ad integrazione delle figure presenti nel repertorio regionale delle qualifiche (RRPQ), possono essere delineate nuove qualifiche in base alle norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione.

3. Per la formazione dei propri operatori e dei propri amministratori, le cooperative sociali e i loro consorzi, possono realizzare autonome attività di formazione professionale in collaborazione con gli organismi di formazione professionale accreditati.

Art. 19

Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. Nell'ambito della legislazione statale e regionale vigente, la Regione riconosce alle cooperative sociali un ruolo privilegiato nell'attuazione delle politiche attive del lavoro, in particolare per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione.

2. La Regione esalta il ruolo indispensabile della cooperazione sociale nelle politiche di inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati, attraverso un modello di sviluppo sociale che contemperi le differenze e le valorizzi al fine di favorire l'inclusione sociale e contrastare ogni diseguaglianza.

Capo IV

Attività di copianificazione degli enti pubblici con le cooperative sociali

Art. 20

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla Regione ed agli enti che costituiscono il sistema Regione ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, e agli enti locali e alle aziende sanitarie.

2. Gli enti locali, anche organizzati in forma associata, nelle forme previste dalla vigente normativa, possono applicare le disposizioni di cui al presente capo nell'esercizio dell'azione amministrativa.

3. La Regione può supportare gli enti locali, nelle forme previste dall'ordinamento, ai fini dell'applicazione della presente legge, anche mediante appositi accordi o protocolli d'intesa.

Art. 21

Co-programmazione e co-progettazione

1. In conformità all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, la Regione e gli altri enti di cui all'articolo 20, comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017, garantiscono la partecipazione attiva delle cooperative sociali e delle loro associazioni di rappresentanza cooperativistica nell'attività pianificatoria, attraverso forme di co-programmazione e co-

progettazione e accreditamento, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare quelli relativi alla programmazione e realizzazione dei sistemi integrati dei servizi alla persona.

2. Il principio di cui al comma 1 è realizzato in modo da dare un'effettiva possibilità di partecipazione a tutte le cooperative sociali e agli altri enti del terzo settore interessati.

3. Mediante la co-programmazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono rilevati i bisogni della comunità di riferimento, le possibili azioni, risorse, tempi e modalità di coinvolgimento delle cooperative sociali e degli altri enti del terzo settore. Gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona possono disciplinare il procedimento di co-programmazione nel rispetto del principio di autonomia organizzativa e regolamentare e garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e giusto procedimento, previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

4. La co-progettazione è finalizzata alla definizione e alla eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti.

5. Ai fini dell'attivazione delle procedure per la co-progettazione, sono garantiti i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza, semplificazione degli oneri amministrativi del procedimento amministrativo, tracciabilità dei flussi finanziari e divieto del conflitto di interesse;
- b) gli avvisi pubblici di indizione delle procedure ad evidenza pubblica predeterminano gli elementi essenziali della co-progettazione, con particolare riguardo all'ambito oggettivo e soggettivo dell'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, alla durata e agli esiti attesi, e le modalità di compartecipazione allo sviluppo delle attività;
- c) la proposta di co-progettazione può essere

di iniziativa pubblica e privata; la proposta di co-progettazione di iniziativa privata è preliminarmente valutata ai fini dell'eventuale dichiarazione di interesse pubblico ed è pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente interessato e della Regione anche al fine dell'eventuale comparazione fra proposte concorrenti;

- d) i rapporti fra le parti sono regolati mediante convenzione;
- e) a seguito della conclusione delle attività di co-progettazione l'ente affidante pubblica nel proprio sito internet istituzionale gli esiti dell'attività.

6. Ferma restando la normativa specifica in materia di accreditamento dei servizi alla persona, i soggetti pubblici di cui all'articolo 20, comma 1, possono istituire regimi di accreditamento ai fini della co-progettazione nell'ambito dei propri ordinamenti.

7. L'accreditamento di cui al comma 6 garantisce, oltre a quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017, il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e giusto procedimento e la predeterminazione da parte dell'ente procedente dell'oggetto dell'accreditamento, dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, delle condizioni economiche per l'esecuzione del servizio o per lo svolgimento dell'attività, delle modalità di disciplina e di funzionamento dell'elenco dei soggetti accreditati e degli elementi essenziali della convenzione per l'affidamento del servizio o dell'attività.

Art. 22

Convenzioni

1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con deliberazione della Giunta regionale, convenzioni tipo, rispettivamente per disciplinare i rapporti tra gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica e le cooperative sociali in materia di:

- a) gestione di servizi sociali, socio sanitari, socio assistenziali, socio educativi e di formazione professionale ed educazione permanente, riservati alle cooperative sociali di tipo A;

b) fornitura di beni e servizi di cui all' articolo 5 della legge n. 381 del 1991, riservati alle cooperative sociali di tipo B.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono, inoltre, stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi.

3. L'ambito di riferimento, per l'identificazione dei servizi sociali, è enucleato dalla normativa statale e regionale di settore.

4. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione degli interventi, le convenzioni relative a servizi, caratterizzati da prestazioni ricorrenti, hanno durata pluriennale, con verifiche annuali.

5. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della legge sono uniformate agli schemi di convenzione tipo di cui agli articoli 23 e 24, entro un anno dalla data della loro approvazione da parte della Giunta regionale.

Art. 23

Convenzioni tipo con cooperative iscritte alla sezione A

1. L'erogazione dei servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi, previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera a) da parte delle cooperative sociali iscritte alla sezione A dell'albo regionale avviene con le seguenti modalità:

- a) in regime di autorizzazione e accreditamento secondo la disciplina statale e regionale;
- b) mediante co-progettazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21;
- c) a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa statale, regionale e dei principi contenuti nel presente articolo.

2. Le convenzioni tipo, per la gestione di servizi da parte di cooperative iscritte alla sezione A dell'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici:

3. Considerata la natura specifica delle

prestazioni, nelle gare per l'affidamento di servizi socio assistenziali, socio-sanitari, socio educativi, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi quali il prezzo, la qualità del progetto, l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi ed altri eventuali criteri individuati in relazione al particolare servizio da affidarsi.

4. In ogni caso, va esclusa l'aggiudicazione unicamente secondo il criterio del prezzo più basso.

Art. 24

Affidamento alle cooperative sociali iscritte alla sezione B di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e convenzioni tipo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Regione, gli enti del sistema Regione e gli enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito dell'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 ed in conformità con quanto previsto dalla legge n. 381 del 1991, riservano in favore delle cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale una quota non inferiore al tre per cento e non superiore all'otto per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti di importo inferiore alla suddetta soglia relativi a servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento, mediante specifica segnalazione nell'ambito del procedimento di programmazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed in conformità con quanto previsto dalla legge n. 381 del 1991, gli enti locali, singoli o associati, nell'ambito dell'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016, possono riservare, in favore delle cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo, una quota non inferiore al tre per cento e non superiore all'otto per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti

di importo inferiore alla soglia relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione annuale di riferimento.

3. Nell'ambito dello svolgimento delle procedure negoziate di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, al fine della scelta degli operatori economici da invitare, possono svolgere le indagini di mercato, oppure possono istituire e disciplinare appositi elenchi speciali aperti riservati alle cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale articolati per settori merceologici.

4. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui al comma 1, per l'individuazione degli operatori economici, il principio di rotazione degli inviti può essere subordinato all'attuazione della finalità dell'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate.

5. Il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti svantaggiati è valutato, ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.

6. Le convenzioni tipo, oltre a quanto previsto dall'articolo 23, indicano il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura ed il relativo monte ore di lavoro mensile.

7. Allo scopo di poter valutare che l'attività oggetto della convenzione sia effettivamente finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, i criteri per determinare il numero dei lavoratori svantaggiati da impiegare sono stabiliti, sia in relazione all'entità e la natura della fornitura, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo e di supporto. Per ogni persona svantaggiata è adottato uno specifico progetto.

8. Oltre a quanto stabilito dai commi 3, 4, 5, 6 e 7, per la scelta fra più offerte provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, gli enti pubblici appal-

tanti valutano secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) la continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale;
- b) la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
- c) il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all'ambito di intervento della cooperativa.

9. Le stazioni appaltanti prevedono specifiche attività di verifica della documentazione idonea ad attestare la qualità di lavoratore svantaggiato per ogni unità impiegata e del relativo progetto individuale di inserimento lavorativo.

10. Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le convenzioni di cui al presente articolo si dà atto del rispetto dei criteri indicati nel comma 8.

11. I consorzi, iscritti alla sezione C dell'albo regionale, che abbiano stipulato una convenzione, ai sensi del presente articolo, affidano l'esecuzione della relativa fornitura, esclusivamente, a cooperative iscritte alla sezione B.

Art. 25

Clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sulle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, la Regione, gli enti del sistema Regione, le aziende del servizio sanitario regionale e gli enti locali, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici, riservano una percentuale annua non inferiore al tre per cento e non superiore all'otto per cento del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l'inserimento negli atti di gara di idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati, mediante specifica segnalazione nell'ambito del procedimento di programmazione.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sulle clausole sociali volte a promuovere la sta-

bilità occupazionale del personale impiegato, gli enti locali, singoli o associati, nell'ambito della programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla normativa sui contratti pubblici, possono riservare una percentuale del valore complessivo annuo degli affidamenti relativi ai servizi strumentali ad alta intensità di manodopera per l'inserimento negli atti di gara idonea clausola sociale per la tutela dei soggetti svantaggiati.

Capo V

Strumenti di sostegno per le cooperative sociali

Art. 26

Interventi a favore delle cooperative sociali

1. La Regione, oltre che attraverso gli strumenti di sostegno previsti dall'articolo 8 a favore di tutte le tipologie di imprese cooperative, sostiene ed incentiva la cooperazione sociale, promuovendo, in particolare, la valorizzazione delle cooperative sociali che perseguono finalità conformi o complementari con l'interesse pubblico allo sviluppo del territorio e all'inclusione sociale.

2. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi possono essere concessi:

- a) contributi per le spese di costituzione e di avvio dell'attività, sia in conto capitale che in conto gestione;
- b) contributi per l'acquisto o la realizzazione di particolari attrezzature e strumenti di lavoro specificamente finalizzati a favorire l'attività lavorativa dei soci o dei dipendenti svantaggiati o portatori di handicap;
- c) contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate ed assunte a tempo indeterminato, come definite dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e b) e finalizzati a favorirne l'inserimento lavorativo.

3. Agli enti pubblici che stipulano convenzioni con le cooperative sociali o con i loro consorzi, ai sensi della presente legge, può essere concesso un contributo per l'adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone portatrici di handicap che hanno un contratto di lavoro dipendente presso le cooperative sociali affidatarie.

4. Alle cooperative sociali che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto può essere concesso un contributo sulle spese riconosciute ammissibili sulla base di apposite convenzioni di innovazione e sviluppo.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono erogati nel rispetto delle modalità e dei criteri di ammissibilità stabiliti con deliberazioni della Giunta regionale.

Titolo VII

Cooperative di comunità

Capo I

Disposizioni generali

Art. 27

Funzione

1. La Regione, al fine di valorizzare le risorse umane, sociali ed economiche e le vocazioni proprie del territorio e per rafforzare politiche di riequilibrio e coesione sociale, riconosce il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità quale strumento di sviluppo dell'economia civile, basato su crescita, innovazione e qualità, in particolare per le comunità sarde a rischio di impoverimento sociale e/o demografico con particolare riferimento alle aree interne del territorio.

Art. 28

Definizioni e norme di riferimento

1. Ai fini della presente legge, ed in assenza di norme statali che le riconoscano, si definiscono cooperative di comunità le società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità di cui costituiscono proiezione, con l'accresci-

mento delle occasioni di lavoro, e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi volti al soddisfacimento diretto dei bisogni dei cittadini che vi appartengono oppure a consentire il loro approvvigionamento, sopperendo a lacune non colmabili attraverso il normale ricorso alle attività economiche di mercato.

2. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità.

3. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e sono iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e 233-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

4. Le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza.

5. Le cooperative di comunità possono anche svolgere attività riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) e in questi casi assumono la forma di cooperative sociali. Queste ultime devono però soddisfare il requisito di cui al comma 1 ossia devono assolvere ai bisogni della comunità, direttamente o in via strumentale, qualora questi non possono trovare normale fruizione attraverso il mercato.

6. In nessun caso le cooperative di comunità esercitano attività economiche in concorrenza con le altre imprese localizzate nel territorio di riferimento.

7. In presenza delle condizioni legittimanti, le cooperative di comunità possono iscriversi nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 9 e nel Registro unico nazionale del Terzo settore, gestito in ambito territoriale dalla Regione, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Art. 29

Compagine sociale

1. Le tipologie di soci delle cooperative di comunità sono le stesse previste dalla normativa statale in materia di cooperazione che appartengono alla comunità interessata o che operano a vario titolo con essa, eleggendola come propria, salvo le precisazioni che seguono.

2. Possono diventare soci delle cooperative di comunità:

- a) le persone fisiche, residenti nel territorio di riferimento della cooperativa;
- b) gli enti del terzo settore definiti dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), devono avere la sede legale nella comunità interessata svolgere attività compatibili con gli scopi perseguiti dalla cooperativa di comunità.

4. I soci di cui ai commi 2 e 3 possono rivestire la qualifica di soci, soci sostenitori soci utenti.

5. Le cooperative di comunità non possono distribuire utili di esercizio tra i soci.

6. Possono assumere la qualifica di soci anche gli enti pubblici che hanno una sede nel territorio di riferimento della cooperativa e che si obbligano a supportare la cooperativa mediante conferimenti di capitale, contributi economici o finanziari o con l'offerta di opportunità di lavoro o di servizi a favore della cooperativa o dei suoi soci.

Art. 30

Formula organizzativa

1. Nel rispetto delle forme costitutive societarie contenute nel codice civile, la natura di cooperativa di comunità risulta:

- a) dall'atto costitutivo in cui nella ragione sociale compaia il sintagma "cooperativa di comunità";
- b) dalla sede legale e, eventualmente, operati-

- va nel territorio di riferimento che risulti essere a rischio spopolamento o impoverimento;
- c) dalla necessaria presenza nella compagine di persone fisiche risiedenti nel territorio di riferimento;
 - d) se sussiste la finalità di cui all'articolo 31, dalla necessaria presenza nella compagine sociale di persone fisiche o di gli enti di cui all'articolo 29, comma 2 che sono direttamente riconducibili alle finalità perseguite dalla cooperativa di comunità;
 - e) se sussiste la finalità di cui all'articolo 31, dalla necessaria presenza nella compagine sociale di persone fisiche o di enti di cui all'articolo 29, comma 2 che hanno le capacità tecniche ed economiche per soddisfare i bisogni, direttamente o indirettamente, che costituiscono le finalità perseguite dalla cooperativa di comunità;
 - f) costituisce condizione di esistenza della cooperativa sociale, da comprovare secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale, la presenza di adeguate risorse tecniche ed economiche in relazione agli scopi da perseguire.

Art. 31

Finalità perseguite

1. Le cooperative di comunità devono produrre beni o servizi non presenti nel territorio di riferimento in quanto antieconomici oppure devono produrre beni o servizi che consentano, in via ancillare, la fruizione di beni o servizi da parte della collettività che diversamente non sarebbero a loro accessibili o lo sarebbero ad un costo maggiore;

2. Le cooperative di comunità possono anche avere la finalità di valorizzare le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità.

Capo II

Progetti integrati e promozione

Art. 32

Progetti integrati

1. Le cooperative di comunità per corrispondere in modo adeguato alle esigenze delle comunità, possono predisporre progetti integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti attività, riferite alle comunità interessate:

- a) valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali;
- b) cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario;
- c) difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali;
- d) produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità o in via strumentale alla produzione di beni o servizi che consentano l'accesso di beni o servizi da parte della collettività che diversamente non sarebbero a loro accessibili o lo sarebbero ad un costo maggiore;
- e) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
- f) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche locali tipiche.

2. A garanzia e tutela della cooperativa, dei soci e dei lavoratori le cooperative di cui al presente titolo indicano nei progetti di cui al comma 1 la tipologia, la durata e l'oggetto dei contratti e il numero delle unità di personale dedicate al medesimo.

3. Se la predisposizione e realizzazione di progetti integrati richiede l'intervento di enti pubblici, a partire dagli enti locali nel cui territorio hanno sede le cooperative di comunità, la Regione, per agevolare l'attività delle cooperative medesime, predispone schemi di convenzione tipo, riguardanti i rapporti fra le cooperative di comunità e le amministrazioni pubbliche coinvolte, approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 33

Sostegno regionale ai progetti integrati

1. La Regione sostiene l'attività delle cooperative di comunità attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati.

2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto gestione e in conto capitale e incentivi alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del progetto integrato.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per il sistema cooperativistico di cui all'articolo 6, stabilisce le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità dei progetti, con deliberazione della Giunta regionale e le tipologie di spese ammissibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Nel caso in cui la cooperativa di comunità non predisponga un progetto integrato o lo stesso non sia ammesso o finanziato, è fatta salva la possibilità per le cooperative di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa in vigore in materia di cooperazione o relativa ai diversi settori di attività.

Art. 34

Promozione
dell'attività delle cooperative di comunità

1. Riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione, nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016:

a) disciplina, anche approvando specifici schemi di convenzione-tipo, i rapporti tra le

- cooperative di comunità e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;
- b) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto attivo per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
 - c) individua d'intesa con i comuni singoli o associati i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di appalti di lavori e/o servizi;
 - d) può concedere in uso alle cooperative di comunità edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla normativa statale e regionale.

Titolo VIII

Vigilanza sulle cooperative

Capo I

Vigilanza sulle cooperative

Art. 35

Ruolo della Regione nella vigilanza sull'attività cooperativistica

1. La Regione supporta e collabora con i competenti organi ministeriali nella loro attività di vigilanza prevista dal decreto legislativo n. 220 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'ausilio di cui al comma 1 può concretizzarsi anche attraverso il trasferimento di funzioni in materia di revisione cooperativistica, da attuarsi mediante lo strumento dell'esercizio di potestà a seguito di delega amministrativa, in ottemperanza degli articoli 5 e 6 dello Statuto.

3. A seguito del trasferimento di funzioni di cui al comma 2, la Regione si avvale delle competenze e capacità organizzative sviluppate dalle associazioni di rappresentanza cooperativistica per lo svolgimento dell'attività di revisione di tutte le imprese cooperative aventi sede in

Sardegna.

4. La Regione, con delibera della Giunta Regionale e con riferimento al comma 3, disciplina i criteri di assegnazione delle imprese cooperative da revisionare non aderenti alle associazioni di rappresentanza cooperativa riconosciute ai sensi dell'articolo 4, assicurando il monitoraggio e la valutazione delle attività di vigilanza svolte.

Titolo IX

Disposizioni transitorie e finali

Capo I

Disposizioni transitorie e finali

Art. 36

Rispetto della normativa dell'Unione europea

1. Ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica è data esecuzione dopo l'autorizzazione da parte della Commissione europea oppure dopo la scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea.

3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Art. 37

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica);
- b) la legge regionale 6 agosto 1970, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, concernente la costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo della attività cooperativistica);
- c) la legge regionale n. 16 del 1997;
- d) il comma 33 dell'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008));
- e) il comma 39, dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);
- f) la legge regionale 15 dicembre 2018, n. 35 (Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità).

2. Fino a quando non sono adottate le deliberazioni della Giunta regionale di attuazione, rimangono in vigore le misure di finanziamento previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 1957, a favore delle cooperative e loro consorzi e a favore delle associazioni di rappresentanza cooperativistica e dall'articolo 19, della legge regionale n. 16 del 1997.

Art. 38

Clausola di invarianza finanziaria

1. La Regione e le altre pubbliche amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci.

2. A seguito del trasferimento delle fun-

zioni amministrative di vigilanza di cui all'articolo 35, ai maggiori oneri così generati, si fa fronte mediante gli introiti derivanti dai contributi di revisione.

Art. 39

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli articoli da 9 a 12, che sono efficaci dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. I lavoratori assunti con lo status di lavoratore svantaggiato in conformità della definizione offerta dall'articolo 24, della legge regionale n. 16 del 1997 con almeno dodici mesi di anzianità continuativa alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a fruire dei benefici contributivi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 381 del 1991 per tutta la durata del loro rapporto lavorativo con la cooperativa sociale.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 9 gennaio 2020**

Oggetto	Disegno di legge "Legge regionale di riordino del sistema cooperativistico"
Proponente	Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Testo analizzato nella versione definitiva	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Il disegno di legge introduce una normativa organica in materia di cooperative, abrogando contestualmente le leggi regionali vigenti in materia.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Il disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

Ci si deve porre il problema se la previsione di un registro unico nazionale del terzo settore, disciplinato dall'art. 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. d), comprende anche le cooperative sociali, determina il venir meno degli albi regionali delle cooperative sociali (disciplinato nel disegno di legge negli artt. da 9 a 16).

Si riscontra che il codice del terzo settore non ha abrogato la legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), ed in particolare l'art. 9, che legittima le Regioni ad istituire gli albi regionali delle cooperative sociali. Inoltre l'art. 40, comma 2, del codice del terzo settore, stabilisce "Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381".

Ad ulteriore conferma la Regione Toscana ha legiferato in materia dopo l'entrata in vigore del codice settore, con la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana), affermando nel preambolo alla legge che *"Rimane operativo l'albo regionale delle cooperative sociali in quanto il D.Lgs. 117/2017 istitutivo del registro unico nazionale del terzo settore non ha modificato*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

la l. 381/1991 istitutiva dell'albo regionale delle cooperative sociali mantenendone pertanto ferma la vigenza e dunque gli istituti previsti".

Si può pertanto concludere che la Regione è ancora pienamente legittimata a disciplinare l'albo regionale delle cooperative sociali.

L'art. 16, comma 3, prevede che la presentazione del ricorso gerarchico comporta la automatica sospensione della cancellazione fino alla pronuncia definitiva. La norma proposta non appare conforme a quanto previsto dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), che invece prevede *"D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato"*, dunque senza automatismo. La norma proposta potrebbe pertanto invadere la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di *"giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa"* (art. 117, primo comma, lett. I), Cost.).

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

All'art. 35, si prevede l'attività di supporto della Regione agli organi ministeriali, che può anche tradursi nella delega amministrativa di cui agli artt. 5 e 6 dello Statuto speciale. La delega dovrebbe peraltro essere prevista a livello statale, dovendosi intendere la norma proposta come un mero rinvio ad una potestà di delega che ovviamente non compete alla Regione.


Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Il disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

In Consiglio regionale risulta depositata la proposta di legge n. 6, presentata dal Consigliere regionale TUNIS, il 5 novembre 2019 “Modifiche alla legge regionale del 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale)”.

3.2 – Correttezza delle definizioni

L'art. 8, definisce le cooperative sociali ai sensi della normativa statale.

L'art. 28, definisce le cooperative di comunità in assenza di una normativa statale in materia, come peraltro hanno già fatto altre Regioni (ad es. art. 2, legge regionale Umbria 11 aprile 2019, n. 2 “Disciplina delle cooperative di comunità”).

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

All'art. 28, comma 3, è previsto un rinvio agli “*articoli 2511 e seguenti del codice civile*”. Andrebbero indicati nel dettaglio gli specifici articoli ai quali si sta facendo riferimento.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di abrogazione adottate nel disegno di legge sono corrette.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Non essendoci ulteriori sulla tecnica legislativa si omette la sezione “testo alternativo”.

Il Direttore Generale
Silvia Curto

CURTO
SILVIA
09.01.2020
10:38:26
UTC